

Codice A1618A

D.D. 3 febbraio 2023, n. 48

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - Richiedente: Sig. Rosso Marco in qualità di legale rappresentante della Società agricola Tenuta dei Marchesi



ATTO DD 48/A1618A/2023

DEL 03/02/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - Richiedente: Sig. Rosso Marco in qualità di legale rappresentante della Società agricola Tenuta dei Marchesi

1. PREMESSO CHE:

- in data 15/12/2022 prot. n. 157375 è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive di Saluzzo l'istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, presentata dal Sig. Rosso Marco (C.F. *omissis*), in qualità di legale rappresentante della Società agricola Tenuta dei Marchesi (P.IVA *omissis*), con sede legale in Verzuolo (CN), Via Don Orione 16/C, per la realizzazione di lavori di trasformazione del bosco in terreno agricolo per il successivo impianto di specie da frutto, in Comune di Saluzzo (CN), località via Pagno, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;

- il lotto oggetto di intervento è individuato catastalmente sul Foglio 73 del NTC del Comune di Saluzzo con le particelle n.ri 119, 120, 121, 1009;

2. CONSIDERATO CHE:

- l'intervento previsto interessa una superficie totale di 14.585,00 m², tutti in superficie boscata e senza movimenti terra;

- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e LL.RR. 04/2009 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 163499 del 27/12/2022 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, per gli aspetti geologici di competenza, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 30/01/2023 prot. n. 12579, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale;

5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- ai sensi dei commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della L.R. n. 4/2009, sulla base della documentazione presente agli atti, si ritiene l'intervento in oggetto non soggetto a compensazione in quanto finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- il proponente ha provveduto al versamento dei diritti di istruttoria;

- l'imposta di bollo è stata assolta come da documentazione agli atti sia per l'istanza che per il rilascio della copia conforme del provvedimento finale;

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria, anche dal punto di vista degli aspetti forestali, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

9. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive di Saluzzo; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in

terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

determina

A. DI APPROVARE le premesse e l'allegato parere geologico quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, il Sig. Rosso Marco (C.F. *omissis*), in qualità di legale rappresentante della Società agricola Tenuta dei Marchesi (P.IVA *omissis*), con sede legale in Verzuolo (CN), Via Don Orione 16/C, per la realizzazione di lavori di trasformazione del bosco in terreno agricolo per il successivo impianto di specie da frutto, in Comune di Saluzzo (CN), località via Pagno, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, individuata catastalmente sul Foglio 73 del NTC del Comune di Saluzzo con le particelle n.ri 119, 120, 121, 1009;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot 157375 del 15/12/2022) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010,

produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive di Saluzzo;

- ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive di Saluzzo; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI RICHIEDERE il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni di carattere forestale:

- gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in idonee porzioni di terreno, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche;

- nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;

- il fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 non è tenuto al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- ai sensi dei commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della L.R. 4/2009, sulla base della documentazione presente agli atti, non è tenuto agli obblighi di compensazione in quanto l'intervento è finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio

effettivo a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente;

- in caso di qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà comunicarlo alla Regione Piemonte tramite apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare la modifica sostanziale delle opere, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Saluzzo per gli adempimenti di competenza ed alla Stazione Carabinieri Forestale - Saluzzo per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza.

G. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

H. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo
tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data,

Prot. n. (*) / A1816B
Classificazione: 7 / 13.160.70 - ATZVI25 - 922/2023c

(*) *metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

Al Settore Piemonte Sud
A1618A

Oggetto: LR 45/89. Pratica ns. prot. 55903 del 28/12/2022. Comune di Saluzzo, loc. Via Pagno.
Richiedente: Rosso Marco - società agricola Tenuta dei Marchesi. Richiesta di autorizzazione per modificazione del suolo per impianto di specie da frutto.
Trasmissione parere geologico - tecnico.

VISTA l'istanza pervenuta in data 28/12/2022 ns. prot. 55903 da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud rivolta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR 45/89 per l'approvazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il RDL 3267/1923;

VISTA la legge regionale 09/08/1989 n. 45;

VISTA la Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;

ESAMINATA la seguente documentazione:

- Relazione tecnica forestale (for. Bergese Giacomo, dicembre 2022)
- Relazione geologica (geol. Frencia Riccardo, dicembre 2022)
- elaborati di progetto definitivo (for. Bergese Giacomo, dicembre 2022);

PRESO ATTO CHE l'intervento interessa una superficie boscata in vincolo idrogeologico pari a circa m² 14585, senza movimenti terra;

CONSIDERATO CHE il substrato roccioso risulta subaffiorante e costituito da micascisti localmente alterati; non sono presenti aree inondabili; non sono presenti aree in frana; l'intervento non reca pregiudizio per la stabilità dei pendii e risulta compatibile con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico;

tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai sensi della LR 45/89 ad effettuare, da parte della ditta Rosso Marco - società agricola Tenuta dei Marchesi, la modificazione di una superficie in vincolo idrogeologico pari a circa m² 14585 senza movimenti terra, sui terreni catastalmente individuati al foglio 73 particelle 119, 120, 121, 1009.

Si raccomanda in ogni caso il rispetto del progetto allegato all'istanza e delle indicazioni contenute nella Relazione geologica (geol. Frencia Riccardo, dicembre 2022) volte a garantire il mantenimento della stabilità anche in corso d'opera dell'intervento e delle seguenti prescrizioni obbligatorie e vincolanti:



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna , Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

***tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it***

1. eventuali limitati movimenti di terreno, necessari per la conduzione dell'attività agricola, dovranno essere mantenuti allo stretto necessario;
2. dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle al fine di evitare dissesti;
3. eventuali fenomeni d'instabilità in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
4. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo dovranno essere sistemate al termine dei lavori.

Si precisa che il presente parere è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità e manutenzione degli interventi, nonché dall'adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela della pubblica e privata incolumità.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Bruno IFRIGERIO**

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

Referenti:

Geol. L. Salsotto, tel. 335.7775424
luca.salsotto@regione.piemonte.it

Geol. M. Brovero, tel. 335.7771561
matteo.brovero@regione.piemonte.it

*Corso Kennedy, 7 bis -12100 CUNEO
Tel. 0171321911*